



Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica con il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011

A.C. 2656

Dossier n° 369 - Schede di lettura
2 novembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2656
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
trasmissione alla Camera:	9 settembre 2020
assegnazione:	22 settembre 2020
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro e VII Cultura
Oneri finanziari:	Sì

Il Gabon, ex colonia francese indipendente dal 1960, è uno Stato dell'Africa centrale con una popolazione di circa 2 milioni di abitanti, affacciato sul golfo di Guinea ed incastonato fra Guinea Equatoriale, Camerun e Congo. Repubblica semipresidenziale con capitale Libreville, il Gabon ha un **Parlamento bicamerale** composto da un Senato di 102 membri e da un'Assemblea Nazionale di 120 membri eletti, questi ultimi, a suffragio universale diretto e obbligatorio, compiuti i 21 anni, con sistema maggioritario e durata quinquennale del mandato. I senatori, invece, sono eletti con mandato di sei anni da parte dei componenti dei consigli municipali e delle assemblee regionali. Capo dello Stato è il **Presidente**, che viene eletto a maggioranza semplice con mandato di sette anni rinnovabile senza limite; dal 16 ottobre 2009 ricopre la carica **Ali Bongo Ondimba** che è succeduto al padre Omar Bongo Ondimba, alla guida del paese per oltre quarant'anni.

Le proteste successive alle elezioni del 2009, come pure le successive ondate, da ultimo quella scatenatasi in occasione delle presidenziali del 2016 che hanno prevalere nuovamente il presidente in carica con il 49,8% dei suffragi contro il 48,2% di Jean Ping, il principale candidato dell'opposizione, sono state superate grazie al tradizionale appoggio delle forze armate. La crisi politica che ha scosso il Paese ha costretto a rinviare per due volte le elezioni parlamentari, finalmente celebrate a ottobre 2018 e ancora una volta vinte dal partito del presidente, il Partito democratico gabonese (PDG). Dopo mesi di incertezza politica negli ultimi mesi del 2018, anche a causa dell'assenza del Presidente, colpito da malore ed in convalescenza all'estero, un fallito tentativo di colpo di stato è stato messo in opera da un gruppo di militari il 7 gennaio 2019.

Il **16 luglio 2020** il presidente del Gabon, Ali Bongo Ondimba, ha nominato a capo dell'Esecutivo **Rose Christiane Ossounga Raponda**, in sostituzione di Nkoghe Bekale che aveva assunto la carica nel gennaio 2019. La nuova Primo Ministro è un'economista che aveva ricoperto l'incarico nel 2012 di Ministro del Bilancio, nel 2014 di sindaco della capitale Libreville e nel 2019, subito dopo il tentativo di colpo di Stato, di Ministra della Difesa. La compagine

governativa formata da Raponda ha visto un'importante rappresentanza femminile: su 33 ministri 11 sono donne.

L'economia gabonese dipende in gran parte dalle risorse petrolifere (quarto produttore di petrolio dell'Africa sub-sahariana) che rappresentano circa l'80% delle esportazioni, il 55% delle entrate pubbliche, e garantiscono oltre il 40% del Pil. Oltre al petrolio il settore minerario gabonese comprende il manganese (5% delle esportazioni), l'uranio, estratto dalla locale Camilog, controllata dalla francese Eramet, l'oro (il cui sfruttamento è stato accordato alla marocchina Managem) e il ferro, con il giacimento di Belinga (situato nella regione dell'Ogooue Ivindo a Nord-Est del paese) considerato tra i siti più importanti su scala planetaria, in considerazione delle sue riserve in ferro stimate a oltre un miliardo di tonnellate, che suscita l'interesse di investitori cinesi, canadesi e sudafricani.

Tra le principali imprese italiane con investimenti diretti vi sono l'ENI, che dispone di concessioni esplorative in aree *onshore* e offshore, e Cora Wood (settore legno) e altre società come Piaggio e Fiat. La bilancia commerciale vede le esportazioni destinate prevalentemente agli Stati Uniti, seguiti a distanza da Cina e Corea del Sud; quanto all'import, il 22% proviene dalla Francia, seguita dalla Cina (20%). Tuttavia sebbene il **Gabon abbia uno dei redditi pro capite più alti dell'Africa**, grazie ai redditi provenienti dalle attività estrattive, **circa un terzo della popolazione vive in condizioni di povertà**, rese nell'ultimo periodo più precarie dalla crisi sanitaria causata dal COVID-19 e dalla caduta del prezzo del greggio.

Contenuto dell'accordo

L'Accordo si compone di **19 articoli**, preceduti da un breve **preambolo**.

L'**articolo 1** stabilisce l'impegno delle Parti a sviluppare le relazioni tra i sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo, nonché dell'informazione, allo scopo di contribuire ad una migliore conoscenza reciproca fra i rispettivi popoli e le loro culture.

L'**articolo 2** stabilisce l'impegno delle Parti a facilitare l'iscrizione, nelle università ed istituti di istruzione superiore, di cittadini dell'altra Parte, per conseguire, in conformità con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l'attività di ricerca nel paese della controparte.

L'**articolo 3** prevede che nei programmi di studio siano inseriti elementi che consentano una migliore conoscenza reciproca.

L'**articolo 4** impegna le Parti a stabilire le equipollenze dei diplomi e titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

L'**articolo 5** invita le Parti, nel limite delle risorse disponibili, a mettere a disposizione borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati.

L'**articolo 6** incoraggia lo scambio di studenti, di tirocinanti, insegnanti, ricercatori, specialisti, tecnici e conferenzieri o di persone che svolgano la propria attività nei settori indicati all'articolo 1.

L'**articolo 7** garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti di entrambe le Parti l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali della controparte.

L'**articolo 8** facilita gli scambi di materiale di studio e di ricerca diversi da quelli presenti nei musei e, in ambito museale, la collaborazione al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese, per favorire la conservazione del patrimonio.

L'**articolo 9** promuove la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi nel settore radiofonico e radiotelevisivo.

L'**articolo 10** impegna le Parti a favorire lo scambio di materiale documentario, etnografico e musicale anche ai fini divulgativi ed educativi.

L'**articolo 11** facilita la cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo, delle arti visive, delle arti della scrittura e della parola, anche attraverso lo scambio di esperti e artisti per la partecipazione agli eventi e per la creazione dei relativi archivi audiovisivi. I costi dell'organizzazione di tali eventi saranno concordati tra le Parti, concordemente alla rispettiva legislazione vigente e alla disponibilità delle risorse.

L'**articolo 12** promuove la collaborazione ed i partenariati sportivi tra i due Paesi, attraverso visite di sportivi e di tecnici. Le modalità di collaborazione ed i soggetti su cui graveranno i relativi

oneri finanziari, verranno concordati, volta per volta, tra le Parti, in base alle disponibilità finanziarie.

L'**articolo 13** prevede l'impegno delle Parti, nel limite delle possibilità di ciascuno, a partecipare a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

L'**articolo 14** facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due paesi.

L'**articolo 15** nel riconoscere l'importanza della formazione, prevede l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di appositi protocolli nel campo della formazione.

L'**articolo 16** istituisce una commissione mista per esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica ed incaricata di stipulare protocolli esecutivi pluriennali. La commissione mista si riunirà alternativamente nei due paesi. Gli oneri derivanti dalla predetta commissione saranno individuati da ciascuna Parte, volta per volta, compatibilmente alle risorse disponibili.

L'**articolo 17** prevede che eventuali controversie relative all'interpretazione o alla applicazione dell'Accordo saranno risolte per via diplomatica.

L'**articolo 18** stabilisce in cinque anni la validità dell'Accordo che entrerà in vigore al ricevimento della seconda delle due notifiche relative all'espletamento delle procedure interne di ciascuna Parte. L'Accordo sarà rinnovato per tacita riconduzione.

L'**articolo 19** prevede la facoltà di ciascuna Parte di denunciare l'Accordo. La denuncia avrà effetto dopo un anno dall'avvenuta notifica scritta all'altra Parte e non avrà effetto sui programmi e iniziative già comunicate ai beneficiari per l'anno in corso e per i borsisti fino alla fine della formazione già in corso. Eventuali revisioni o modifiche dell'Accordo potranno essere decise consensualmente ed entreranno in vigore dopo l'approvazione delle Parti contraenti.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 9 settembre scorso, è costituito da 5 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** recano rispettivamente la ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 riguarda le **disposizioni finanziarie** e prevede, al **comma 1**, che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 14.920 a decorrere dall'anno 2022, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 5, 6, 11 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 220.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** contiene una **clausola di invarianza finanziaria** che prevede che dalle disposizioni dell'accordo, ad esclusione degli articoli 5, 6, 11, 15 e 16, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce che ad eventuali oneri relativi all'articolo 19 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'**articolo 5** del disegno di legge, infine, dispone l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Il disegno di legge è accompagnato da una **relazione tecnica** che quantifica gli oneri derivanti dall'Accordo, da un **analisi tecnico normativa** che rileva la compatibilità del provvedimento con il quadro normativo nazionale, con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia e dalla dichiarazione di esclusione dall'AIIR, in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.